

Società tra professionisti (S.T.P.)

Gli adempimenti degli Ordini

Avv. Maria Giovanna Trombetta

Consiglio Nazionale FNOVI

Roma, 29, 30 novembre e 1 dicembre 2013

OBBLIGHI DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA' PROFESSIONALI (DM Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34 – articoli 7 e 8)

La società tra professionisti o multidisciplinare deve iscriversi

Nel Registro delle Imprese

- a seguito della costituzione, nel registro delle imprese come società inattiva
- nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta del rappresentante legale entro 30 giorni dall'inizio dell'attività

In una sezione speciale dell'Albo tenuto presso l'Ordine di appartenenza dei soci professionisti

- La società multidisciplinare è iscritta presso l'Albo dell'Ordine professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello Statuto o nell'Atto Costitutivo

La domanda dovrà essere corredata da:

- a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica
- b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese (come società inattiva)
- c) certificato di iscrizione all'Albo dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine cui è rivolta la domanda



Spetterà Consiglio dell'Ordine (art. 9 DM 34/2013) , verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento, iscrivere la società professionale nella sezione speciale, curando l'indicazione

- della ragione o denominazione sociale,
- dell'oggetto professionale unico o prevalente,
- della sede legale,
- del nominativo del legale rappresentante,
- dei nomi dei soci iscritti,
- nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni

Tipologie di società tra professionisti

(Legge 12 novembre 2011 n. 183, articolo 10)


Società tra professionisti o società professionale

- avente ad oggetto l'esercizio di una attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione in appositi Albi regolamentati nel sistema ordinistico

Società multidisciplinare

- Costituita per l'esercizio di più attività professionali
 - alcuni ordinamenti professionali impongono incompatibilità tra professioni (*ad es. il notaio e l'avvocato, il farmacista ed il veterinario*)

Possono essere costituite - secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile - nelle forme della

- 
- Società semplice
 - Società in nome collettivo
 - Società in accomandita semplice
 - Società per azioni
 - Società in accomandita per azioni
 - Società cooperativa
 - Società a responsabilità limitata

A condizione che l'atto costitutivo preveda (1)

➔ La denominazione sociale o la ragione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «società tra professionisti» (art. 10, comma 5, L. 183/2011)

– sembra consentito l'impiego di formule di fantasia nella denominazione sociale e non sembra richiesto l'inserimento dei nomi dei soci professionisti nella ragione sociale come invece precedentemente previsto

- considerato, in ogni caso, che si tratta di società costituite per l'esercizio di una attività professionale tenute all'osservanza delle regole deontologiche e del precetto che impone il rispetto del decoro nell'esercizio della professione, andranno adoperate particolari cautele nella formulazione della denominazione sociale tramite l'impiego di formula di fantasia

A condizione che l'atto costitutivo preveda (2)

➔ L'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche in diverse sezioni, nonché cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per le prestazioni tecniche o per finalità di investimento (art. 10, comma 4 lett. b), L. 183/2011)

- in ogni caso, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, a pena di scioglimento della società
 - il socio per finalità di investimento deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità (ar. 6 DM 34/2013)

A condizione che l'atto costitutivo preveda (3)

→ L'atto costitutivo della s.t.p. deve prevedere l'esercizio in forma esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci (art. 10, comma 4 lett. a), L. 183/2011)

- l'esclusività dell'oggetto sociale preclude l'inclusione di attività che non sono professionali ma imprenditoriali nonché di attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all'ordinamento dei soci professionisti
 - questo consente di concludere che:
 - solo i professionisti iscritti in Albi di professioni regolamentate possono partecipare alla s.t.p. apportando l'attività professionale dedotta nell'oggetto sociale
 - sono escluse attività che non siano qualificabili come professionali

A condizione che l'atto costitutivo preveda (4)

➔ Criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta (art. 10, comma 4 lett. c), L. 183/2011)

- emerge con chiarezza la volontà di demarcare la netta distinzione tra conferimento dell'incarico ed esecuzione dell'incarico
- per consentire una scelta informata la società è tenuta a fornire al cliente le seguenti informazioni (articoli da 3 a 5 DM 34/2013):
 - a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
 - b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
 - c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento (art. 4 DM 34/2013)

A condizione che l'atto costitutivo preveda (5)



Le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo (art. 10, comma 4 lett. d), L. 183/2011)

A condizione che l'atto costitutivo preveda (6)

➔ Una clausola dell'atto costitutivo deve indicare che la s.t.p. ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni eventualmente provocati alla clientela dai soci professionisti

A condizione che l'atto costitutivo preveda (7)

➔ Una clausola dell'atto costitutivo deve prevedere che il venir meno della prevalenza dei soci professionisti nella percentuale indicata può comportare lo scioglimento della s.t.p. e la cancellazione dalla sezione speciale dell'Albo se la società non provvede a ristabilire tale prevalenza nel termine di sei mesi

Iscrizione accolta



Avvenuta l'iscrizione il legale rappresentante della STP dovrà attivarsi per richiedere l'annotazione dell'intervenuta iscrizione anche nella sezione speciale del Registro delle Imprese (art. 9, comma 4, DM 34/2013)

Iscrizione negata



Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione il Consiglio dell'Ordine competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti



Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione con una formale lettera di diniego all'iscrizione che deve essere comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali (art. 10 DM 34/2013)

Cancellazione dall'Albo professionale

➔ La cancellazione dall'Albo è deliberata dal Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritta la s.t.p., nel rispetto del contraddittorio, nei casi in cui la società:

- non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi a partire dal momento in cui si è verificata l'irregolarità
- non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nella compagine societaria nel termine perentorio di sei mesi

Società tra professionisti (S.T.P.)

Gli adempimenti degli Ordini

Avv. Maria Giovanna Trombetta

GRAZIE